

Petrak M.

Il diritto romano nella Croazia contemporanea

[Stable URL: <http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3248>]

[Публикация работы:]

Petrak M. 2003: Il diritto romano nella Croazia contemporanea // IVS ANTIQVVM.
Древнее право. 1 (11), 146-158.



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА
ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES
AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,
KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL
YAROSLAWL, RUSSLAND



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION
“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH



ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА
YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

M. PETRAK*

IL DIRITTO ROMANO NELLA CROAZIA CONTEMPORANEA

1. Premessa

Lo scopo di questo lavoro è quello di presentare, grosso modo, la posizione del diritto romano nella Croazia di oggi¹. Nella prima parte si farà un breve cenno alla presenza bimillenaria del diritto romano nelle terre croate odierne. Nella parte centrale si vuole analizzare la presenza normativa della tradizione giuridica romana nel sistema giuridico croato di oggi. Nell'ultima parte si discuteranno la posizione e l'importanza dell'insegnamento di diritto romano nelle Università croate.

2. La tradizione giuridica romana nelle attuali terre croate

La tradizione giuridica romana nelle terre croate odierne nasce approssimativamente duemila anni fa. Durante il regno di Augusto, compiuto il soggiogamento delle tribù illiriche indigene, le attuali terre croate diventano definitivamente parte dell'Impero romano. Dal punto di vista amministrativo, presto saranno organizzate come parte integrale di due provincie: Dalmazia e Pannonia². Si sviluppano in seguito importanti centri urbani, ai quali si concede uno stato coloniale (*Salona, Narona, Siscia, Mursa*), e accanto ad essi ancora altri centri meno grandi che diventano municipi. Con lo stabilimento definitivo del governo romano si impone naturalmente anche l'applicazione del sistema giuridico romano. Ne rappresentano una testimonianza molto eloquente i monumenti epigrafici pervenuti a noi³. Ci pare inoltre interessante notare che alcuni importantissimi iurisprudentes del periodo classico (*Pegasus, Iavolenus, Africanus, Modestinus*) trascorrono una parte delle loro vite in Dalmazia, dove si trovano certi indizi del loro influsso sulla cultura giuridica locale⁴. Sebbene gli scienziati non possano stabilire con certezza se il livello di qualità del diritto romano applicato in Dalmazia e

* Marko Petrak – dottor права, преподаватель кафедры римского права юридического факультета Загребского государственного университета (Хорватия).

¹ Questo lavoro rappresenta una versione modificata e aggiornata della comunicazione proposta il 4 Dicembre 1998 all'Università degli studi di Roma «La Sapienza» in occasione del VII Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e d'Italia. L'autore vorrebbe ringraziare prof. Pierangelo Catalano e prof. Witold Wolodkiewicz per i loro gentilissimi ed utilissimi commenti.

² Le regioni di Istria (*Histria*), oggi territorio croato, erano una parte integrale dell'Italia antica e con la divisione augustiana d'Italia in regioni (10 a. C.) erano incluse nella decima regione, assieme a *Transpadum e Venetia*.

³ V. SMODLAKA-KOTUR, *Nepravni epigrafski spomenici-Izvor za rimsko pravo (I monumenti epigrafici non giuridici-Una fonte per diritto romano)*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, XXVII, 2, (1990); cfr. idem, *TFI on Inscriptions of Salona*, RIDA 40 (1993) 317 sqq.; idem, *Alumni. Legal Status in Roman Dalmatia (The Dalmatian Evidence)*, RIDA 41 (1994) 391 sqq.

⁴ V. SMODLAKA-KOTUR, *Rimski jurisprudentes u Dalmaciji (Jurisprudentes romani in Dalmazia)*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, XX-XXI, (1983-1984), 87 sqq.; cfr. idem, *Avvocati nell'antica Salona*, in: *Atti dell'Accademia romanistica Constantiana. XI Convegno Internazionale* (in onore di Felix B. J. Wubbe), Napoli, 1996, 397 sqq.

Pannonia si sia mai approssimato a quello della metropoli o se sia sempre rimasto al livello di un volgarizzato diritto provinciale, resta pure indiscutibile la sua continua presenza nelle terre croate fino alla rovina dell'antico stato romano⁵, dopodiché le dette provincie saranno costrette a sottrarsi al dominio di varie tribù barbariche⁶. Durante la sua riconquista, Giustiniano riesce ad annettere la Dalmazia all'Impero bizantino, il che avrebbe dovuto rinvigorire la tradizione giuridica romana. Le zone litorali della Dalmazia conservano la loro romanità fino all'arrivo dei Croati. In alcune località sopravvivono ancora la continuità urbana e, seppure parzialmente, la tradizione giuridica romana⁷.

Nell'alto medioevo il sostrato del diritto romano serve da base per gli ordinamenti giuridici di certe regioni croate. Senza perdere di vista la detta continuità urbana, si può dire esagerata la tendenza di alcuni autori italiani che vedevano il diritto romano come base esclusiva della vita giuridica di certe zone della Dalmazia⁸. Almeno è tale l'impressione che si ha se, per esempio, si considerano i proemi di certi statuti della Dalmazia medievale, dove le definizioni di iustitia di Ulpiano ed i tria praecepta iuris si riproducono come valori centrali della cultura giuridica⁹. Comunque, un'analisi più dettagliata di certi statuti suggerisce il grande ascendente di una gamma più ampia di diverse culture giuridiche. Accanto agli elementi romani, ci troviamo per giunta gli elementi croati, germanici, specificamente bizantini, veneziani, e addirittura alcuni elementi del diritto canonico¹⁰. Altrettanto si può dire anche dell'*Opus tripartitum juris consuetudinarii* di I. S. Werböczy, una raccolta del secolo XVI usata nei territori croato-ungarici, un'opera la cui ideologia si basa in uguale misura sul diritto romano¹¹. Cionondimeno, il sostrato normativo di questa raccolta ci rivela un quadro ancora più complesso¹².

⁵ Per uno studio più dettagliato sul diritto romano nelle provincie di Dalmazia e Pannonia v. Smoldak-Kotur, Prolegomena za temu: Pravo rimske antike na tlu Hrvatske (Prolegomena per il tema: Il diritto dell'antichità romana nelle terre croate), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, XXIX, 1-2, (1992), 103 sqq.

⁶ Nel 480 Dalmazia era in potere dei Goti occidentali, e nel 493 in potere dei Goti orientali. Già nel 453. Pannonia e in potere dei Goti orientali, nel 527. sotto i Langobardi, e nel 568. è caduta in mano agli Avari.

⁷ V. p. es. MAYER, *Die dalmatisch-istrische Munizipalverfassung im Mittelalter und ihre römischen Grundlagen*, in: ZSS GA (24) 1903 211 sqq.; MARGETIC, *Il sistema giuridico delle città nelle province bizantine con speciale riguardo alla costa orientale adriatica (Dalmazia e Istria)*, Akten XVI Internationaler Byzantinistenkongress, III/2, Wien, 1981, 391 sqq.

⁸ V. p. es. INCHIOSTRI, *Contributo alla storia del diritto romano in Dalmazia nel X e XI secolo*, Archeografo Triestino, vol. III della III serie, fasc. 1, XXX della Raccolta, Trieste (1906), 122 sqq.

⁹ Sulla definizione di giustizia v. p. es. il proemio dello Statuto Ragusino del 1272: «*Justicia enim, ut legitur, est constans et perpetua voluntas jus suum unicuique tribuens*». Una formulazione simile si trova anche nei proemi dello Statuto di Brac del 1305 e quello di Hvar del 1331; su tria praecepta iuris v. p. es. lo Statuto Spalatino del 1312, il quale norma che solo le norme statutarie fanno sì che la gente «*ut honeste vivant, alterum non ledant et ius suum unicuique tribuant cum effectu et ut debita iusticia aequaliter observatur*»; cfr.. CVITANIC, *Proemiji statuta nasih primorskih komuna – specifican koncentrirani izraz srednjovjekovnog shvacanja politicke vlasti i prava (I Proemi degli statuti delle nostre comunità litorali)*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, XVII, (1967), 279 sqq.

¹⁰ V. p. es. CVITANIC, *Uvod u dubrovacko statutarno, kasnije zakonsko pravo (Introduzione al diritto ragusino statutarlo, penale e legale)*, in: *Statut grada Dubrovnika (Statuto della città di Ragusa)*, Dubrovnik, 1990, 47.

¹¹ Cfr. Trip. II. 6 pr.: «*Omnia fere iura regni huius originaliter ex pontificiis caesareique iuris fontibus progressum habeant*».

¹² V. MARGETIC, *Rimsko pravo kao europski fenomen i hrvatska pravna povijest (Diritto romano come fenomeno europeo e la storia di diritto croato)*, lectio annalis, Rijeka, 1997, 16 i sq; per i lavori degli studiosi ungheresi v. p. es. Zajtay, *Sur le rôle du droit romain dans l'évolution du droit hongrois*, in: *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di Paolo Koschaker*, Vol. II, Milano, 1954, 183 sqq.; BÓNIS, *Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn*, Ius Romanum Medii aevi V, 10, Mediolani, 1964; ZLINSZKY, *Das Recht, erhalten und neu belebt durch römisches Recht, Ungarns Verhältnis zum römischen Recht in der Vergangenheit und in der Gegenwart*, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 62 (1994), 61 sqq.

In un suo lavoro recente il prof. Margetic ha proposto un'ipotesi piuttosto interessante dell'importanza del diritto romano posclassico per l'intera vita giuridica medievale in Croazia, un'ipotesi che, senza dubbio, merita di essere studiata più a fondo¹³. Altrettanto necessario sembra uno studio più particolareggiato del significato che il diritto romano come *ius commune* va acquistando nel tardo medioevo e nella prima età moderna in Croazia¹⁴.

Nei tempi più recenti, la presenza dell'eredità del diritto romano in Croazia si deve soprattutto alle norme dell'austriaco ABGB, la cui vigenza si estende su quasi tutte le terre croate nel corso del secolo XIX¹⁵. L'influsso fondamentale della tradizione giuridica romana sull'ABGB appare molto evidente nel suo sistema di tripartizione; al contempo, un gran numero di istituzioni e molti singoli paragrafi di questo codice si basano sui principi e sulla casistica giuridica romana. Siccome l'influsso fondamentale del diritto romano su questo codice austriaco è già stato studiato a fondo da illustri studiosi (p. es. Koschembahr-Lyskowski, Steinwenter, Ogris, Wesener), ci conviene fare qui un rinvio agli importantissimi risultati delle loro ricerche¹⁶. Quanto alla Croazia, bisogna ricordare che l'ABGB era rimasto in vigenza anche dopo la fine della Monarchia asburgica, e persino nell'epoca socialista rappresentava una fonte sussidiaria del diritto civile¹⁷. Ancora oggi alcune istituzioni del diritto civile in Croazia (quali la donazione, oppure il comodato) vengono regolate a seconda delle norme dell'ABGB.

3. Diritto romano e sistema giuridico croato contemporaneo

Uscita dal sistema socialista, che per molti versi era eccezionalmente avverso alla tradizione giuridica romana¹⁸, e affermatasi come stato indipendente, la Croazia cerca di

¹³ V. MARGETIC, *op. cit.*, 1 sqq.

¹⁴ Su questo problema v. APOSTOLOVA-MARSAVELSKI, *Zagrebacki Gradec kao područje utjecaja postglosatorskog prava (Il Gradec Zagabrese come zona d'influsso del diritto dei Postglossatori)*, *Pravni vjesnik* (1985), 137 sqq; LONZA, *Pod plastem pravde, Kaznenopravni sustav Dubrovačke republike u XVIII st. (Sotto il mantello di giustizia, Il sistema di diritto penale nella Repubblica ragusina nel secolo XVIII)*, Dubrovnik, 1997, 25 sqq; MILOVIC, *O supsidijarnom važenju rimskog prava u rijeckom statutar-nom pravu XVI stoljeca (Sulla vigenza sussidiaria di diritto romano nel diritto statuario di Fiume nel secolo XVI)*, *Pomorski zbornik* (1976), 339 sqq; BENACCHIO, *La circolazione dei modelli giuridici tra gli Slavi del sud*, Padova, 1995, 40 sqq; l'influsso di *ius commune* certamente si diffondeva anche attraverso i Croati che studiavano la giurisprudenza in Italia (v. APOSTOLOVA-MARSAVELSKI, *op. cit.*, 138; MARGETIC, *op. cit.*, 16); quanto al livello della cultura giuridica nella Dalmazia medievale, una testimonianza molto eloquente viene proposta da un testamento zaratino del tardo secolo XIII; v. LONZA, *La biblioteca due-centesca del canonico zaratino Iohannes de Scomla*, *Rivista internazionale di diritto comune*, 3 (1992), 197 sqq.

¹⁵ Sul significato dell'ABGB per Croazia v. in generale Maurovic, *Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Kroatien*, in: *Festschrift zur Jahrhundertfeier des ABGB – 1. Juni 1911*, Wien, 1911, S. 685 ff.; PLIVERIC, *Das in Kroatien geltende allgemeine Privatrecht*, Breslau, 1942; GAVELLA, *Die Rolle des ABGB in der Rechtsordnung Kroatiens – Zum 140. Jahrestag seiner Einführung in Kroatien*, *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht* 2 (1994), 603 sqq.; cfr. BENACCHIO, *op. cit.* (n. 14), 82 sqq.;

¹⁶ KOSCHEMBAHR-LYSKOWSKI, *Zur Stellung des römischen Rechts im ABGB*, FS zur Jahrhundertfeier des ABGB I, (1911), 211 sqq; STEINWENTER, *Der Einfluss des römischen Rechtes auf die Kodifikation des bürgerlichen Rechtes im Österreich*, in: *L'Europa e il diritto romano*, Studi in memoria di P. Koschaker, Vol. I, Milano, 1954, 405 sqq; OGRIS, *Die Wissenschaft des gemeinen römischen Rechts und das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch*, in: Coing/Wilhelm (Hrsg.), *Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert*, Bd. I, Frankfurt am Main, 1974, 153 sqq.; WESENER, *Natur-rechliche und römisch-gemeinrechtliche Elemente im Vertragsrecht des ABGB*, *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte*, 6, 1984, 113 sqq.

¹⁷ V. GAVELLA, *op. cit.*, 615 sqq.

¹⁸ Sul destino della tradizione giuridica romana nel sistema socialista v. p. es. WOŁODKIEWICZ, *L'insegnamento e lo studio di diritto romano nei paesi ex socialisti*, VII Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e d'Italia, Roma, 3-5 dicembre 1998, *policopiata*; BOSIACKI, *Roman Law in*

ricostruire il suo ordinamento giuridico¹⁹. Già nella costituzione del 1990 si riaffermano certi valori fondamentali procedenti dalla tradizione giuridica romana. Exempli gratia, l'uguaglianza davanti alla legge²⁰, le cui fondamenta giuridiche troviamo già nella regola della Lex XII tabularum (I, 5): «Nexi mancipii que forti sanatique idem ius esto»²¹. Inoltre, la costituzione prescrive la necessità della concordanza fra le prescrizioni più basse e quelle più alte (art. 5: il principio di legalità), e la proibizione per principio della retroattività della legge (art. 90). Gli albori di questi principi si trovano nella costituzione theodosiana e in quella giustiniana²². La costituzione contiene inoltre (art. 31) uno dei più importanti principi del diritto penale «nulla poena sine lege», ovviamente derivato da Ulpiano: «poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est»²³. Per di più, la garanzia costituzionale dello stesso articolo, che nessuno può essere ripetutamente processato per lo stesso delitto per il quale esiste già una sentenza passata in giudicato, ci presenta un'altra evidente derivazione dai principi processuali romanistici «ne bis in idem»²⁴ e «res iudicata pro veritate accipitur»²⁵. La costituzione (art. 48) garantisce ripetutamente i fondamentali diritti dell'uomo provenienti dalla tradizione romanistica: il diritto di proprietà privata e il diritto di testare²⁶, diritti che nel sistema socialista erano assai limitati²⁷. Lo stesso dicasi della libertà d'associazione, riaffermata nella costituzione (art. 43), le cui radici più lontane, secondo il resoconto di Gaio, si trovano nella Lex XII tabularum (8, 27): «His (sodalibus) potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant»²⁸. Per concludere questa breve rassegna storica, conviene indicare alcune ulteriori norme costituzionali (art. 57, 62–64), le quali garantiscono ai minori, deboli, invalidi e altri cittadini svantaggiati il diritto di godere di una previdenza speciale. Come è ben noto, già il diritto romano antico proteggeva alcune di queste

Totalitarian Systems. Soviet Union, Italy and Germany – Case Study, in: *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wolodkiewicz*, Vol. I, Warszawa 2000, 131 sqq.; cfr. anche GAMAUF, *Die Kritik am römischen Recht im 19. und 20. Jahrhundert*, *Orbis Iuris Romani* 2 (1995) 33 sqq.; sul destino di diritto civile nella Jugoslavia socialista v. p. es. Benacchio, *op. cit.* (n. 14), 163 sqq.; GAVELLA, *op. cit.*, 615 sqq.

¹⁹ V. p. es. BENACCHIO, *op. cit.* (n. 14), 269 sqq.; GAVELLA, *op. cit.*, 619 sqq.

²⁰ V. Costituzione, art. 14; finora la Costituzione della Repubblica Croata non è tradotta in italiano e perciò ci riferiamo alla traduzione in inglese; v. p. es. *The Constitution of the Republic of Croatia*, Zagreb, 2001.

²¹ V. p. es. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974, 140 sq.

²² Sul principio di legalità v. Iust. Nov. 113. 1. 1: «*Neque magistratum iussiones valebunt adversus id, quod lege ordinatum est*»; sul divieto generale della retroattività v. C. J. I. 14. 7: «*Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim etiam de praeterito tempore adhuc pendentibus negotiis cautum sit*»; v. KASER, *Das römische Privatrecht*, Zweiter Abschnitt, München, 1975, 56 sq.

²³ Ulp. D. 50. 16. 131. 1; v. anche Paul. D. 50. 16. 244; sul divenire di questo principio dalle fonti romane v. p. es. KNÜTEL, «*Ius commune*» und *Römisches Recht vor Gerichten der Europäischen Union*, *Juristische Schulung* (1996) 774.

²⁴ Sulle origini di questo principio v. KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996, 80, 303; KNÜTEL, *op. cit.*, 770, n. 28. ove altra bibl.

²⁵ V. Ulp. D. 1. 5. 75; D. 50. 17. 207; sulle origini di questo principio v. KASER, HACKL, *op. cit.*, 379, n. 34, 500, n. 48, 616, n. 16. ove altra bibl.

²⁶ V. p. es. BEHREND, KNÜTEL, KUPISCH, SEILER, *Zur Wirkungsgeschichte des Corpus Iuris Civilis*, in: *Corpus Iuris Civilis II*, Digesten 1–10, Heidelberg, 1995, XXI sq.

²⁷ In generale, sul diritto di proprietà privata nel sistema socialista v. Westen, *Das Recht auf Eigentum in sozialistischen Staaten*, in: SCHWARTLÄNDER, WILLOWEIT (Hrsg.): *Das Recht des Menschen auf Eigentum*, Kehl/Straßburg, 1983, 151 sqq.; in particolare, sulla proprietà privata in Croazia durante l'epoca socialista v. p. es. BORIC, *Eigentum und Privatisierung in Kroatien und Ungarn*, Wandel des Eigentumsrechtssystems und Entwicklung der Privatisierungsgesetzgebung, Wien/Berlin, 1996, 64 sqq.; cfr. anche BENACCHIO, *La proprietà nell'impresa autogestita jugoslava*, Milano, 1988.

²⁸ Gai. D. 47. 22. 4; su questa regolazione v. KASER, *Das römische Privatrecht*, Erster Abschnitt, München 1971, 22, n. 21; 308 ove altra bibl.

categorie di persone (ad esempio: impuberes, minores, furiosi), creando a questo fine specifiche istituzioni giuridiche (tutela, cura)²⁹.

Riteniamo che questa selezione di esempi dimostri in modo convincente la misura in cui le fondamenta del sistema giuridico croato si basano sulla tradizione giuridica romana.

Dopo questi accertamenti generali passiamo all'analisi del sostrato giuridico romano dell'ordinamento del diritto civile croato. Sarà bene premettere subito che oggi la Croazia non ha ancora un codice civile, l'elaborazione del quale rappresenta, senza dubbio, il progetto legislativo più importante per il prossimo periodo³⁰. Al posto di un codice civile ci sono adesso alcune leggi settoriali. Alcune fra queste sono state riprese dalla Jugoslavia socialista e riviste a fondo; altre nuove, invece, per alcuni settori del diritto civile (ad esempio: diritti reali), sono già state approvate. Lo scopo di questa riforma è quello di un avvicinamento del diritto civile croato agli standard europei³¹. Attraverso questo processo i principi del diritto romano, gli istituti e la casistica, hanno riacquisito un posto di prominenza³². Nella prossima parte di quest'analisi ci limiteremo a diritti reali e alle obbligazioni, e cercheremo di dimostrare, usando certi esempi, la misura in cui i principi romani sopravvivono ancor'oggi nelle parti più importanti del diritto civile croato.

I diritti reali in Croazia sono stati regolati dalla Legge della proprietà e di altri diritti reali (Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima – abbr. ZV) del 1996. Si tratta di una legge che si basa sulla regolazione di diritti reali nell'ABGB, con, naturalmente, alcuni aggiornamenti imprescindibili³³. Secondo la nostra legge, «le cose sono le parti corporee della natura, distinte dagli esseri umani, e usate dagli stessi»³⁴. In tale definizione tratta dall'ABGB si riconosce la dottrina della distinzione fra persona e cosa, formulata da Immanuel Kant. Essa, comunque, rappresenta in effetti solamente un'espressione teorica dell'antica distinzione gaiana tra persona e res³⁵. Oltre alle cose corporee, la legge (art. 2/6) finge che i diritti possono essere uguali alle cose. È proprio in questo contesto che l'ordinamento croato si colloca sulla scia della divisione romana delle cose in res corporales e res incorporales³⁶. Similmente, secondo l'articolo 3/2, l'aria dell'atmosfera, l'acqua dei fiumi, laghi e mari, e la costa del mare sono fatte «per l'uso di tutti», che è una parafrasi della definizione marziana delle res communes omnium³⁷.

²⁹ Sulla tutela e cura nel diritto romano v. p. es. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001, 594 sqq. ove altra bibl.

³⁰ V. GAVELLA, *op. cit.*, 619 sqq.; BENACCHIO, *op. cit.* (n. 14), 286 sq.

³¹ V. p. es. GAVELLA, BORIC, *Sachenrecht in Kroatien. Einführung und Textübersetzung*, Wien/Berlin 2000, 19 sqq.; BENACCHIO, 287 sqq. (n. 14); cfr. KOČUAN, *Die Entwicklung des bürgerlichen Rechts in Kroatien nach dem Zerfall des Kommunismus. Mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen auf dem Gebiet des Sachenrechts*, in *Munuscula, Festschrift für Klaus Luig*, Köln, 1995, 151 sqq.

³² V. PETRAK, *Römische Grundlagen des neuen kroatischen Sachenrechts*, in: SCHMIDT-RECLA, SCHUMANN, THEISEN, *Ius Commune Propriumque. Sachsen im Spiegel des Rechts*, Köln/Weimar/Wien, 2001, 339 sqq.

³³ V. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 24 sq.; PETRAK, *op. cit.*, 341.

³⁴ ZV art. 2/1; v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 30 sqq. Finora non c'è la traduzione della «Legge della proprietà e di altri diritti reali» in italiano e perciò ci riferiamo alla traduzione in tedesco; v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 113 sqq.

³⁵ Così KRELLER, *Römisches Recht II*, Grundlehren des gemeinen Rechts, Wien 1950, 43.; cfr. anche idem, *Res als Zentralbegriff des Institutionensystems*. ZSS (RA) 66 (1948), 572 sqq., in part. 592 sqq.; BECKER, *Die «res» bei Gaius, Vorstufe einer Systembildung in der Kodifikation? Zum Begriff des Gegenstandes im Zivilrecht*, Köln/Berlin/Bonn/München, 1999.

³⁶ V. VEDRIS, KLARIC, *Gradjansko pravo (Diritto civile)*, Zagreb, 1998, 70 sq.; cfr. Gai. Inst. 2, 12–14: «Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales hae sunt quae tangi possunt...»; sulla divisione romana delle cose in res corporales e res incorporales e la sua importanza per gli ordinamenti giuridici moderni v. p. es. BECKER, *op. cit.*; GUZMÁN BRITO, *Las cosas incorporales en la doctrina y en el derecho positivo*, Santiago de Chile, 1995; BRETONI, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma, 1999.

³⁷ Marc. D. 1. 8. 2: «Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris»; sulla categoria res communes omnium nel diritto romano v. p. es. KASER, *op.*

Sebbene il concetto di possesso prescritto da questa legge si basi sulla cosiddetta costruzione obiettivistica o moderna (art. 10/1), gli effetti di possesso si giudicano secondo le categorie romane (*possessio iusta, possessio non vitiosa e possessio bonae fidei*)³⁸. La legge ha regolato, secondo il modello romano, anche il *numerus clausus* dei diritti reali (art. 1/1)³⁹, ed ha definito il diritto di proprietà come «diritto reale su una determinata cosa che autorizza il titolare di questo diritto di disporre a volontà di questa cosa e di tutti i suoi frutti, e di escludere di questa disposizione qualunque altra persona, purchè detta esclusione non limiti i diritti altrui e non sia opposta alle restrizioni legali» (art. 30/1)⁴⁰. Quasi non pare necessario affermare che in realtà questa definizione è una versione alquanto meno elegante di «*dominium est ius de re perfecte disponendi, nisi lege prohibeatur*» di Bartolo de Sassoferato⁴¹. La legge ha anche ordinato in modo molto tradizionale i modi di acquisto di proprietà. Si riconoscono nettamente i modi di acquisto a titolo originario: *occupatio* (art. 131), *thesaurus* (art. 140), *accessio* (art. 141 sqq.) con le sue sottospecie *satio*, *implantatio* (art. 158) e *inaedificatio* (art. 152), poi alluvio (art. 147/3), *avulsio* (art. 147/1), *insula in flumine nata* (art. 145), *alveus derelictus* (art. 146/3), *comixtio*, *confusio*, *specificatio* (art. 148), *fructus* (art. 141–144) e *usucapio* (art. 159–160)⁴². Quanto all'acquisto a titolo derivativo, la legge, rivolgendosi all'esempio dell'ABGB e così anche a diritto romano classico, applica il principio della tradizione causale (art. 115 sqq.)⁴³. Anche la difesa della proprietà è stata regolata secondo il modello romano: l'azione di proprietà propria (*rei vindicatio*), l'azione di proprietà del proprietario presunto (*actio Publiciana*) e l'azione contro il disturbo (*actio negatoria*)⁴⁴.

cit. (n. 29), 380 sq.; BEHREND, *Die allen Lebewesen gemeinsamen Sachen* ('*res communes omnium*') *nach den Glossatoren und dem klassischen römischen Recht*, Festschrift für Hermann Lange, Stuttgart/Berlin/Köln, 1992, 3 sqq.; cfr. anche PERUSSO, *The Development of the Doctrine of 'Res Communes' in Medieval and Early Modern Europe*, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 70 (2002) 69 sqq.; sulle basi romane del concetto delle cose comuni di tutti nel diritto croato v. anche PETRAK, *op. cit.*, 345.

³⁸ ZV art. 18.; cfr. VEDRIS, KLARIC, *op. cit.*, 197 sqq.; sulle categorie romane di *possessio* v. p. es. GUARINO, *op. cit.*, 498 sqq. ove altra bibl.

³⁹ La proprietà, le servitù, gli oneri reali, il diritto di superficie, diritti reali di garanzia; sul *numerus clausus* dei diritti reali nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 30; sulle radici romane di questo principio v. p. es. CORBINO, *Il numero chiuso dei diritti reali e l'esperienza giuridica romana*, in: *Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski*, Varsovie 1996, 105 sqq.

⁴⁰ Sul concetto di proprietà nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 40 sqq.; sulle radici romane di questo concetto v. PETRAK, *op. cit.*, 346 sq.

⁴¹ V. BARTOLUS, *In primam ff. Novi Partem*, Venetiis 1585, ad l. Si quis vi, § Differentia, sqq. de acquirenda possessione, n. 4 (4 zu D. 41. 2. 17); cit. secondo Grossi, s. v. Proprietà (diritto intermedio), in: *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano 1988, 243, n. 28; sulla definizione bartoliana del diritto di proprietà; v. COING, *Zur Eigentumslehre des Bartolus*, ZSS (RA) 70 (1953) 348 sqq., in part. 352 sqq.; sulla importanza della definizione bartoliana per la giurisprudenza e la legislazione medioevale e moderna v. WILLOWEIT, '*Dominium und Proprietas*'. *Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechtswissenschaft*, in: *Historisches Jahrbuch* 94 (1974), 131 sqq.

⁴² Sulla regolazione dei modi di acquisto a titolo originario nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 48 sq.; sulle origini romane di questa regolazione, con un riferimento particolare alla usucapione v. PETRAK, *op. cit.*, 347 sq.

⁴³ Per le radici classiche di principio della tradizione causale v. Paul. D. 41. 1. 31 pr.: «*Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si venditio aut aliqua iusta causa praecesserit, propter quam traditio sequeretur*»; su questa soluzione paoliana v. p. es. KASER, *op. cit.* (n. 29), 416 sqq. ove altra bibl.; sulla formazione e evoluzione del suddetto principio nella tradizione romanistica e la sua importanza per gli ordinamenti giuridici moderni v. p. es. Coing, *Europäisches Privatrecht*, Band II: 19. Jahrhundert, Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern, München 1989, 393 sqq.; MAYER-MALY, *Kauf und Eigentumsübergang im österreichischen Recht*, *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte* 12 (1990) 164 sqq.; sulla regolazione di questo principio nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 44 sqq.

⁴⁴ ZV art. 162 sqq.; sulla difesa di proprietà nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 49 sq.

Inoltre, la legge distingue (art. 175/2), sulla scia della divisione romana tardoclassica, le servitù reali (*servitutes rerum*) dalle servitù personali (*servitutes personarum*)⁴⁵. Vi riconosciamo ancora i principi fondamentali delle servitù romane, come ad esempio «*servitutibus civiliter utendum est*» (art. 177/2)⁴⁶, «*servitus in faciendo consistere nequit*» (art. 177/3)⁴⁷ e «*servitus servitutis esse non potest*» (art. 180/3)⁴⁸. Oltracciò, i tipi di servitù romane sono riprodotti in forma completa nella legge croata⁴⁹. Insomma, per quanto riguarda le servitù, la legge è rimasta fedele alle soluzioni romane. Ne offre la miglior testimonianza la definizione dell'usufrutto nell'articolo 203: «il diritto di usufrutto è una servitù personale che autorizza il titolare ad usufruire di una cosa altrui in modo conforme al suo fine conservandone la sostanza». La evidente somiglianza con «*ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia*» di Paolo non esige ulteriori analisi⁵⁰.

Le origini romane sono altrettanto evidenti nei diritti reali di garanzia. Naturalmente, anche il diritto croato distingue fra pegno (art. 321/1) e ipoteca (art. 304, 321/4)⁵¹, mentre i diritti più importanti del creditore pignoratorio sono, secondo il modello romano, *ius possidendi* (art. 321) e *ius distrahendi* (art. 297/1)⁵². Quanto a possibili oggetti dei diritti reali di garanzia (art. 298), *mutatis mutandis*, è valida ancor oggi la soluzione gaiana «*Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignorationem recipere potest*»⁵³. Particolare interesse sembra aver il fatto che il trasferimento fiduciario di proprietà, una riemersione moderna della fiducia cum creditore antica⁵⁴, è stata introdotta nel diritto

⁴⁵ V. Marc. D. 8. 1. 1: «*Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum*»; su questa divisione v. p. es. KASER, *op. cit.* (n. 29), 440 sq.; KASER, *op. cit.* (n. 22) 298 sqq. ove altra bibl.; sulla recezione della divisione marziana nei codici civili moderni v. p. es. KRELLER, *op. cit.*, 216 sqq.; sulla distinzione tra le servitù reali e le servitù personali nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 55 sq.; PETRAK, *op. cit.*, 349.

⁴⁶ V. Cels. D. 8. 1. 9: «*Si cui simplici usu via per fundum cuiuspiam cedatur vel relinqatur, in infinito, videlicet per quamlibet eius partem, ire agere licebit, civiliter modo...*». «*Das Gebot der schonenden Ausübung von Dienstbarkeiten lebt in § 1020 BGB und modifiziert in § 484 ABGB fort*» (cit. MAYER-MALY, *Römisches Privatrecht*, Wien/New York, 1991, 72); sulla presenza normativa di questa regola romana nel diritto croato v. PETRAK, *op. cit.*, 349, n. 45.

⁴⁷ V. Pomp. D. 8. 1. 15. 1: «*Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia tollat aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc in suo pingat, sed ut aliquid patiat aut non faciat*»; cfr. KASER, *op. cit.* (n. 29), 443; GUARINO, *op. cit.*, 710 sq. ove altra bibl.; sulla recezione di regola «*servitus in faciendo consistere nequit*» nel diritto croato v. PETRAK, *op. cit.*, 349, n. 46.

⁴⁸ V. Paul. D. 33. 2. 1 pr.: «*Nec usus nec fructus itineris actus viae aquaeductus legari potest, quia servitus servitutis esse non potest*»; cfr. KASER (n. 29), 443, in part. n. 41.; GUARINO, *op. cit.*, 710 ove bibl.; sulla presenza normativa di questa regola romana nel diritto croato v. PETRAK, *op. cit.*, 349, n. 47.

⁴⁹ P. es. le quattro più vecchie servitù prediali (*iter, via, actus, aquaeductus*) (v. ZV art. 190; 192/2); le servitù urbane (*servitus fenestrae, oneris ferendi, tigni imitendi, stilicidii, fluminis, cloacae...*) (v. ZV art. 195–198); e le servitù personali (*ususfructus, usus, habitatio*) (v. ZV art. 203–217); sul regime giuridico di singoli tipi delle servitù reali e servitù personali nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, 55 sqq.

⁵⁰ Paul. D. 7. 1. 1; su questa definizione paoliana v. KASER, *op. cit.* (n. 29), 447 sq.; GUARINO 726 ove altra bibl.; sulla definizione dell'usufrutto nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, 57 sqq.; cfr. PETRAK, *op. cit.*, 349 sq.

⁵¹ Sulle origini romane del criterio di distinzione tra pegno e ipoteca nel diritto croato, con un riferimento particolare al Ulp. D. 13. 7. 9. 2 («*Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit, hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem*») v. PETRAK, *op. cit.*, 350 sq.

⁵² Su questi diritti del creditore pignoratorio nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 74 sqq.; sul *ius possidendi* e *ius distrahendi* nel diritto romano v. p. es. GUARINO, *op. cit.*, 757 sq. ove altra bibl.

⁵³ Gai. D. 20. 1. 9. 1; su questa soluzione gaiana v. KASER, *op. cit.* (n. 29), 426; GUARINO, *op. cit.*, 754 sq. ove bibl.; sui possibili oggetti dei diritti reali di garanzia nel diritto croato v. GAVELLA/BORIC, *op. cit.*, 73 sq.

⁵⁴ Sulla *fiducia* nel diritto romano v. p. es. NOORDRAVEN, *Die Fiduzia im römischen Recht*, Amsterdam 1999; sul *revival* moderno della *fiducia* v. p. es. COING, *op. cit.* (n. 43), 424 sqq. ove bibl.; cfr. recentemente, DUNAND, *Le transfert fiduciaire: «donner pour reprendre». 'Mancipio dare ut remancipetur'. Analyse historique et comparatiste de la fiducia-gestion*, Bâle/Genève/Munich, 2000.

croato quale mezzo di garanzia⁵⁵, dimostrando così che anche nelle situazioni completamente nuove i giuristi tornano alle antiche istituzioni romane, le quali assumono per loro quasi il valore di archetipi giuridici⁵⁶.

Altre istituzioni di diritti reali croati (ad esempio: oneri reali, libri fondiari) sembrano alquanto meno formate dalla tradizione giuridica romana. Convieni però menzionare che la nuova legge croata, a differenza della legislazione socialista, riprende il fondamentale principio generale dell'unità del bene immobile «superficies solo cedit», cosicché suddette istituzioni tutt'altro che romane finiscono per basarsi sul fondamento romano⁵⁷. Insomma, possiamo ormai concludere che il sostrato giuridico romano determina ancora oggi in misura notevole il contenuto normativo dei diritti reali in Croazia⁵⁸.

Nunc transeamus ad obligationes! Nel 1991 Croazia ha ripreso dalla Jugoslavia socialista la «Legge sui rapporti obbligatori» (Zakon o obveznim odnosima – abbr. ZOO) del 1978⁵⁹, aggiornandola e rivedendola per eliminare gli elementi socialisti ed avvicinarla agli standard europei⁶⁰. Facciamo un breve cenno all'influsso fondamentale di diritto romano su questa legge⁶¹. Convieni, soprattutto, analizzare la classificazione delle fonti delle obbligazioni. Secondo la legge le obbligazioni derivano dal contratto (art. 26–153), dal danneggiamento (art. 154–209), dall'arricchimento senza causa (art. 210–219), dalla gestione degli affari altrui (art. 221–228), e dalla dichiarazione unilaterale di volontà (art. 229–261). Questa classificazione segue evidentemente lo schema di Res cottidianae sive aurea: «obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris»⁶², a cui si fa riferimento già nella nostra dottrina civilistica⁶³.

⁵⁵ ZV art. 34; Ovrnsni zakon (La legge dell'esecuzione), art. 273–279; sulla regolazione del trasferimento fiduciario di proprietà nel diritto croato v. GAVELLA, BORIC, *op. cit.*, 96 sqq.; sulle basi storiche di questa regolazione v. PETRAK, *op. cit.*, 351, in part. n. 54.

⁵⁶ Cfr. MAYER-MALY, *Zur Wiederkehr von Rechtsfiguren*, *Juristenzeitung* (1971), 1 sqq.; JOHNSTON, *The Renewal of the Old*, *The Cambridge Law Journal*, 56 (1997), 80 sqq.

⁵⁷ Importanti per il divenire di questo principio sono Gai. Inst. 2. 73 («*Praeterea id, quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificavit, iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit*»); Ulp. D. 9. 2. 50; Gai. D. 41. 1. 9. 1; Gai. D. 43. 18. 2; Paul. D. 44. 7. 44. 1; sul principio «superficies solo cedit» nel diritto romano v. p. es. Meincke, *Superficies solo cedit*, *ZSS (RA)* 88 (1971), 136 sqq.; sulla presenza normativa di questo principio nei codici civili moderni v. p. es. COING, *op. cit.* (n. 43), 370, in part. n. 8; per il diritto croato v. GAVELLA, BORIC, 23, 25; cfr. anche JOSPOVIC, *Der Grundsatz superficies solo cedit und die rechtliche Einrichtung des Grundbuchs (unter besonderer Berücksichtigung des kroatischen Grundbuchsrechts)*, in: *Wiener Konferenz über Grundbuch und Kataster: II. Session 1998*, Wien, 1999, 109 sqq.

⁵⁸ Cfr. anche PETRAK, *op. cit.*, 352 sq.

⁵⁹ Su questa legge v. p. es. BENACCHIO, *La nuova legge jugoslava sulle obbligazioni e contratti*, *Rivista di diritto civile* 29 (1983) 77 sqq.

⁶⁰ V. BORIC, PETROVIC, *Gesellschaftsrecht und Wirtschaftsrecht in Kroatien*, Wien, 2000, 8 sqq.; GLIHA, *Überblick der Gesetzgebung Kroatiens im Bereich des Schuld-, Sachen- und Erbrechts*, *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, *Int. Privatrecht und Europarecht*, 3, 1993, 116 sqq.; BENACCHIO, *op. cit.* (n. 14), 274 sqq.

⁶¹ Finora non c'è neanche la traduzione della «Legge sui rapporti obbligatori» in italiano e perciò ci riferiamo alla traduzione in tedesco; v. POVH, *Gesetz über Schuldverhältnisse (Obligationenverhältnisse)*, *Jahrbuch für Ostrecht* 29 (1988) 291 sqq.; WIEDEMANN, *Das Deliktsrecht im Obligationenrecht von 1978*, *Jahrbuch für Ostrecht* 30 (1989) 423 sqq.

⁶² Gai. D. 44. 7. 1; su questa classificazione gaiana o pseudogaiana e la sua importanza dogmatica v. WOŁODKIEWICZ, «*Obligationes ex variis causarum figuris*». *Ricerche sulla classificazione delle fonti delle obbligazioni nel diritto romano classico*, *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 14 (1970) 78 sqq.; ZIMMERMANN, *The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford, 1996, 14 sqq. ove altra bibl.; da ultimo, COMA FORT, *El derecho de obligaciones en las 'res cottidianae'*, Madrid, 1996; cfr. anche BIONDI, *Le basi romanistiche del codice civile*, in: *Scritti giuridici*, Milano, 1965, 419 sqq.

⁶³ V. VEDRIS, in: GOLDSTAJN, BARBIC, VEDRIS, MATIĆ, *Obvezno pravo I (Diritto delle obbligazioni I)*, Zagreb, 1979, 268.

Il sostrato giuridico romano della legge si esprime con particolare chiarezza nel capitolo sui «principi fondamentali» (art. 1–25). Così l'articolo 12. afferma che «per costituire i rapporti obbligatori e per realizzare le obbligazioni provenienti da questi rapporti, le parti contrattuali devono attenersi al principio di coscienza ed onestà». La dottrina croata interpreta unanimemente il sintagma «coscienza ed onestà» come un sinonimo dogmatico della latina «bona fides», quale uno dei principi più importanti del diritto delle obbligazioni⁶⁴. L'articolo 13. vieta gli atti d'emulazione. Come è ben noto, l'idea del divieto degli atti d'emulazione appare già negli scritti di Gaio (Inst 1, 53: «Male enim nostro iure uti non debemus»), e più tardi si afferma come un principio autonomo⁶⁵. Il principio dell'equivalenza di prestazioni, che troviamo nell'art. 15. ha una storia molto simile. L'idea della necessità di proporzione fra il valore di un oggetto ed il suo prezzo (*iustum pretium*) fa notare la sua presenza per la prima volta nelle costituzioni imperiali posclassiche⁶⁶. La tradizione romanistica medievale generalizza questa idea, interpretando le fonti romane secondo la dottrina aristotelica di giustizia commutativa, formulando così il principio dell'equivalenza di prestazioni⁶⁷. Inoltre, nell'articolo 16. la legge prescrive il principio del divieto di causare il danno. A differenza dei due principi precedenti questo nasce già nel diritto romano classico: «*alterum non laedere*» è il secondo dei tre famosi *praecepta iuris* di Ulpiano⁶⁸. L'articolo 17. della legge norma il dovere dell'adempimento

⁶⁴ V. GOLDSTAJN, in: Goldstajn et al., *op. cit.*, 64 sqq.; VEDRIS, KLARIC, *op. cit.*, 368; sul principio di *bona fides* nel diritto romano delle obbligazioni v., per tutti, SCHERMAIER, 'Bona fides' in *Roman contract law*, in: Zimmermann/Whittaker (eds.), *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge, 2000, 63 sqq. ove altra bibl.; sull'importanza del principio di *bona fides* nei diritti europei moderni v. p. es. ZIMMERMANN, WHITTAKER, *Good Faith in European Contract Law*. Surveying the legal landscape, in: ZIMMERMANN, WHITTAKER (eds.), *op. cit.*, 7 sqq. ove altra bibl.

⁶⁵ Sul divieto degli atti d'emulazione nel diritto romano v. p. es. KASER, *op. cit.* (n. 22), 63 ove altra bibl.; sulle origini romane di questo divieto nel diritto moderno v. p. es. MADER, *Rechtsmissbrauch und unzulässige Rechtsausübung*, Wien, 1994.

⁶⁶ V. C. J. 4. 44. 2: «*Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii, distraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit.*»; cfr. anche C. J. 4. 44. 8; sul *iustum pretium* e *laesio enormis* nel diritto romano v. p. es. DEKKERS, *La lésion énorme*, Paris, 1937, 15 sqq.; GENZMER, *Die antiken Grundlagen der Lehre vom gerechten Preis und der 'laesio enormis'*, in: Heymann (Hg.), *Deutsche Landesreferate zum II. Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung im Haag 1937, Sonderheft der Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* 11 (1937) 55 sqq.; VISKY, *Die Proportionalität von Wert und Preis in den römischen Rechtsquellen des III. Jahrhunderts*, *Revue internationale des droits de l'antiquité* (RIDA) 16 (1969) 357 sqq.; KASER, *op. cit.* (n. 22) 388 sqq. ove altra bibl.; HERRMANN, *Der Gedanke des iustum pretium in der Antike*, in: *Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte*, München, 1990, 391 sqq.; ZIMMERMANN, *op. cit.*, 259 sqq. ove altra bibl.

⁶⁷ V. p. es. GORDLEY, *The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine*, Oxford, 1991, 65 sqq.; Zimmermann, *op. cit.*, 262 sqq. ove altra bibl.; cfr. anche KALB, *Laesio enormis* im gelehrten Recht. Kanonistische Studien zur Läsionanfchtung, Wien, 1992; sulla recessione del principio dell'equivalenza di prestazioni nei diritti moderni v. BECKER, *Die Lehre von der 'laesio enormis' in der Sicht der heutigen Wucherproblematik*, Köln/Berlin/Bonn/München, 1993, 1 sqq.; ZIMMERMANN, *op. cit.*, 268 sqq. ove altra bibl.; su questo principio nel diritto croato v. VEDRIS, KLARIC, *op. cit.*, 368 sq.

⁶⁸ Ulp. D. 1. 1. 10. 1: «*Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*»; sul principio «*alterum non laedere*» nel diritto romano v. p. es. SENN, *De la justice et du droit. Explication de la définition traditionnelle de la justice*, Paris, 1927, 41 sqq.; WALDSTEIN, *Zu Ulpian's Definition der Gerechtigkeit* (D. 1. 1. 10 pr.), in: JAKOBS, KNOBBE-KEUK, PICKER, WILHELM (Hrsg.), *Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag*, Köln, 1978, 223 sqq.; DIESSELHORST, *Die Gerechtigkeitsdefinition Ulpian's in D. 1. 1. 10 pr. und die 'Praecepta iuris' nach D. 1. 1. 10. 1 sowie ihre Rezeption bei Leibniz und Kant*, in: BEHREND, DIESSELHORST, VOSS (Hrsg.), *Römisches Recht in der europäischen Tradition*. Symposium aus Anlaß des 75. Geburtstages von Franz Wieacker, Ebelbach, 1985, 185 sqq.; MANTHE, *Beiträge zur Entwicklung des antiken Gerechtigkeitsbegriffes II: Stoische Würdigkeit und die 'iuris praecepta' Ulpian's*, ZSS (RA) 114 (1997) 12 sqq.; SCARANO USSANI, *'L'ars' dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino, 1997, 123 sqq.;

dell'obbligazione. Sebbene il principio «pacta sunt servanda» prendesse la sua forma definitiva solo nella canonistica medioevale, le antiche origini romane di questo principio si trovano già nella promessa del pretore: «*pacta conventa servabo*»⁶⁹. Come l'ultimo esempio del principio fondamentale di questa legge derivata dalle origini romane possiamo citare l'articolo 21, il quale prescrive il comportamento conforme ai «buoni costumi negoziali». Secondo gli autori croati il sintagma «buoni costumi negoziali» si riferisce alla morale della società⁷⁰. A tal proposito, l'articolo 10. proclama il principio dell'autonomia della volontà e afferma che «i partecipanti nel commercio sono liberi di regolare i rapporti obbligatori, i quali, però, non possono mai essere regolati in modo contrario alla costituzione, alle norme cogenti e alla morale della società». L'ultima parte di quest'articolo sembra una parafrasi di una frase che si trova nelle *Sententiae ad filium di Paolo*: «*Neque contra leges, neque contra bonos mores pacisci possumus*»⁷¹. Questa citazione ci rappresenta una cogente testimonianza dell'importanza del concetto romano di *boni mores* per il diritto delle obbligazioni croato.

Speriamo che persino un'analisi talmente sommaria dei principi fondamentali del diritto delle obbligazioni ci possa aiutare a trarre alcune rilevanti conclusioni. Siccome questi principi predeterminano e permeano fino nei dettagli più minuti l'intera materia delle obbligazioni, essi servono a chiarire l'innegabile importanza della tradizione giuridica romana anche per questo segmento del diritto civile croato.

Lo scopo di questa breve discussione era quello di presentare, grosso modo, la presenza normativa dell'eredità romana nei segmenti più importanti del sistema giuridico croato contemporaneo. Conviene, alla fine, sottolineare ancora una volta l'indiscutibile appartenenza dei valori fondamentali, dei principi e delle istituzioni del diritto croato alla tradizione giuridica romana.

4. L'insegnamento di diritto romano in Croazia

Giunti alla fine di questa presentazione, ci soffermiamo ancora sull'insegnamento di diritto romano in Croazia. Nonostante che le prime vestigia dell'insegnamento pubblico del diritto romano e del diritto canonico siano state notate ancora nel Quattrocento⁷², l'insegnamento romanistico accademico esiste di continuo soltanto negli ultimi centocinquanta anni. Più

sull'importanza di questo principio nei diritti moderni v. p. es. SCHIEMANN, *Das allgemeine Schädigungsverbot 'alterum non laedere'*, Juristische Schulung (1989) 345 sqq.; cfr. anche ZIMMERMANN, *op. cit.*, 1032 sqq. ove altra bibl.; sul principio «*alterum non laedere*» nel diritto croato v. VEDRIS/KLARIC, *op. cit.*, 369.

⁶⁹ Ulp. D. 2. 14. 7. 7: «*Ait pretor: "Pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principium, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo"*»; sul significato di questo passo v. p. es. MAGDELAIN, *Le consensualisme dans l'édit du Pretor*, Paris, 1958, 49 sqq.; ARCHI, «*Ait Praetor: "Pacta conventa servabo"*», in: *De iustitia et iure*, FS von Lübtow, Berlin, 1980, 373 sqq.; VÉGH, *Meditatio de edicto de pactis*, in: *Ars boni et aequi*, FS Waldstein, Stuttgart, 1993, 351 sqq.; v. ZIMMERMANN, *op. cit.*, 508 sqq. ove altra bibl.; sulla formazione del principio «*pacta sunt servanda*» nella canonistica medioevale v. ZIMMERMANN, *op. cit.*, 542 sqq. ove altra bibl.; sul significato di questo principio nel diritto moderno v. ZIMMERMANN, *op. cit.*, 576 sqq. ove altra bibl.; per il diritto croato v. VEDRIS, KLARIC, *op. cit.*, 369.

⁷⁰ GOLDSTAJN, in: GOLDSTAJN et al., *op. cit.*, 71 sqq.

⁷¹ PS 1. 1. 4; cfr. anche Paul. D. 2. 14. 27. 4; Paul. D. 12. 5. 8; Ulp. D. 17. 1. 6. 3; Ulp. D. 17. 2. 57; Pap. D. 28. 7. 15; sul concetto di *boni mores* nel diritto romano v. p. es. MAYER-MALY, *Contra bonos mores*, in: *Iuris Professio*, Festgabe für Max Kaser, München, 1986, 151 sqq.; idem, *The 'boni mores' in historical perspective*, Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 50 (1987) 60 sqq.; PLESCIA, *The Development of the doctrine of 'boni mores' in Roman Law*, RIDA 34 (1987) 275 sqq.; ZIMMERMANN, *op. cit.*, 706 sqq. ove altra bibl.; sull'importanza del concetto di *boni mores* nel diritto moderno v. p. es. MAYER-MALY, *Die guten Sitten als Massstab des Rechts*, Juristische Schulung (1986) 596 sqq.; ZIMMERMANN, *op. cit.*, 713 sqq. ove altra bibl.

⁷² Cfr. CEPULO, *The Faculty of Law in Zagreb from 1776 to 1918*, in: *Faculty of Law University of Zagreb*, Zagreb, 2001, 17 sq.

esattamente, dal 1854, quando nell'Accademia Zagabrese di Giurisprudenza si tennero le prime lezioni di diritto romano. Nel 1868 fu fondata una cattedra indipendente di diritto romano. Nel 1874, dopo che l'Accademia fu trasformata nella Facoltà di Giurisprudenza, incomincia definitivamente l'insegnamento di diritto romano a livello universitario⁷³. Il piano ed il programma degli studi corrispondevano a quelli dei corsi insegnati nelle altre facoltà di giurisprudenza della Monarchia asburgica⁷⁴. Nel 1897 fu fondata un'altra cattedra di diritto romano, dividendo gli insegnamenti romanistici in due parti, con esami distinti: diritto romano (la storia e le istituzioni) al primo anno, il diritto delle Pandette al secondo. Questo programma perdurò con molta tenacia anche dopo la caduta della Monarchia, fino agli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, impartendo così agli studi zagabresi di giurisprudenza e scienza civilistica croata un carattere nettamente romanistico⁷⁵. Perciò non ci sembrano per niente esagerate le parole del rinomato romanista e civilista salisburghese Mayer-Maly, che, parlando una volta della cultura giuridica del filosofo del diritto austriaco-croato René Marcic (1919–1971), disse: «Die Universitätsausbildung in Zagreb stand erst recht im Zeichen humanistischer Tradition. In Zagreb war die Position des Unterrichts im römischen Recht noch stärker geblieben als in Wien. Marcic kannte die Primärquellen des römischen Rechts sein ganzes Leben lang besser als mancher Romanist»⁷⁶.

Dopo la seconda guerra e l'imposizione del governo socialista, l'insegnamento romanistico è ridotto notevolmente a causa dei motivi ideologici. Diritto romano è tenuto come materia obbligatoria ed autonoma al primo anno, ma le Pandette sono state totalmente abolite. Grazie soprattutto agli sforzi ed all'autorità scientifica del prof. Marijan Horvat (1903–1967), senz'ombra di dubbio lo studioso più illustre della romanistica croata⁷⁷, la cattedra di diritto romano è riuscita a sopravvivere alle vicissitudini dell'ambiente socialista, a volte piuttosto avverso alla nostra disciplina⁷⁸. Dopo l'emancipazione della Croazia come Stato indipendente il nuovo programma della Facoltà Zagabrese di Giurisprudenza conserva lo status quo: il diritto romano rimane una materia obbligatoria al primo anno con un esame autonomo. Lo stesso si può dire della posizione di diritto romano anche nelle altre più giovani Facoltà di Giurisprudenza in Croazia (Split, Rijeka, Osijek), fondate negli anni '60 e '70⁷⁹.

Conviene alla fine sottolineare che l'insegnamento di diritto romano non è mai divenuto in Croazia, a differenza di alcuni altri paesi, una materia puramente storica⁸⁰. *Mos italicus e mos*

⁷³ V. APOSTOLOVA-MARSAVELSKI, *Znanstvena obrada i nastava Rimskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu*, (Trattamento scientifico e l'insegnamento di diritto romano alla Facoltà Zagabrese di Giurisprudenza), in: *Hrestomatija rimskog prava*, Vol. I, Zagreb, 1998, 359 sqq.

⁷⁴ Sull'insegnamento romanistico in quel periodo nella Monarchia asburgica v. p. es. WESENER, *Römisches Recht und Naturrecht* (Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz, Vol. I), Graz, 1978, 41 sqq.

⁷⁵ V. HORVAT, *Lo studio del diritto romano nelle università jugoslave*, in: *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto di Verona*, vol. II, Milano, 1951, 481 sqq; APOSTOLOVA-MARSAVELSKI, *op. cit.*, 369 sqq; BENACCHIO, *op. cit.* (n. 14), 118 sqq.

⁷⁶ Cit. MAYER-MALY, *Der Rechtsdenker Marcic*, in: FISCHER, JAKOB, MOCK, SCHREINER (Hrsg.), *Dimensionen des Rechts*, Gedächtnisschrift für René Marcic, Berlin, 1974, 196.

⁷⁷ La migliore testimonianza dell'importanza scientifica delle opere di Horvat è forse il fatto che degli eminenti manuali della storia di diritto romano (Wieacker), diritto privato romano (Kaser) e processo civile romano (Kaser/Hackl) citano nelle note i lavori di Horvat pubblicati all'estero; v. p. es. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte, Erster Abschnitt*, München, 1988, 273, n. 27; KASER, *op. cit.* (n. 28), 210, n. 4; KASER, HACKL, *op. cit.*, 31, n. 36.

⁷⁸ V. RADOVICIC, *Uz novo izdanje (La nuova edizione)* (1998), in: HORVAT, *Rimsko pravo (Diritto romano)*, Zagreb, 1998, 460.; cfr. anche supra n. 18.

⁷⁹ Cfr. ZDRAVCEVIC, RUPCIC, *Gli studi e l'insegnamento del diritto romano nelle Università della Croazia, Diritto e storia*. Quaderni di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana I (2002), web-site: <http://www.dirittoestoria.it/memorie/Testi delle Comunicazioni/Zdravcevic & Rupcic.htm>.

⁸⁰ A proposito della critica del trattamento di diritto romano come una materia puramente storica v. variamente CATALANO, *Diritto romano attuale, sistemi giuridici e diritto latinoamericano*, in: *Studia in honorem Elemér Polay*. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXIII, Fasc. 8, Szeged 1985, 167 sqq.; ZWALVE, *Teaching Roman Law in the Netherlands*, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht,

gallicus sono rimasti qui in una stretta congiunzione, offrendo in questo modo agli alunni una base dogmatica insostituibile per i loro ulteriori studi di diritto privato. Grazie alla detta circostanza, crediamo che nel prossimo secolo l'insegnamento di diritto romano in Croazia riesca a mantenere la sua posizione e ad aiutare i futuri giuristi a conoscere i valori giuridici fondamentali, i concetti e le istituzioni della tradizione giuridica europea e del rinascente diritto privato europeo⁸¹.

5. Conclusione

Lo scopo di questa presentazione era quello di descrivere la posizione di diritto romano nella Croazia contemporanea. Speriamo di essere riusciti nel nostro intento di dare un quadro generale dell'importanza della tradizione giuridica romana per la vita giuridica croata dei tempi passati, della presenza normativa nella legislazione contemporanea e dell'insegnamento di diritto romano nelle Università croate. Oggi la Croazia cerca di diventare una parte dell'Europa unita. La sua indiscutibile appartenenza al gruppo dei paesi partecipi della cultura giuridica romana e gli sforzi futuri per costituire la vita giuridica basandola sulla detta tradizione possono senz'altro aiutare a portare la Croazia un passo più avanti nella realizzazione di questo progetto.

М. ПЕТРАК

РИМСКОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОЙ ХОРВАТИИ

(РЕЗЮМЕ)

Цель настоящей работы – представить в общих чертах положение римского права в сегодняшней Хорватии. Особое внимание уделено нормативному присутствию римской правовой традиции в современной хорватской правовой системе и преподаванию римского права в хорватских университетах.

В первой части статьи кратко отмечается двухтысячелетнее присутствие римского права на современных хорватских землях. В античном мире территория нынешней Хорватии являлась составной частью римского государства и его правового порядка. В средние века римский право-

вой субстрат становится основой статутного права некоторых хорватских городов. В недавнем времени наследие римского права оказалось еще более заметным, в особенности благодаря положениям австрийского ABGB, действие которого было в течение XIX в. распространено на все хорватские земли.

Во второй части проводится анализ влияния римской правовой традиции на основы современного гражданского законодательства Хорватии. Выйдя из социалистической системы и утвердившись как независимое государство, Хорватия попыталась восстановить свой правовой порядок.

4 (1997), 393 sqq.; cfr. anche ZIMMERMANN, *Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges Römisches Recht: Die Geschichte einer Emanzipation durch 'Auseinanderdenken'*, in: Zimmermann/Knüttel/Meincke (Hrsg.), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, Heidelberg, 1999, 1 sqq.

⁸¹ Cfr. p. es. STURM, *Droit romain et identité européenne*, in: *Droit romain et identité européenne*, RIDA. Supplément au tome XLI (1994), 147 sqq.; ZWALVE, *op. cit.*, 403 sq.; ADAMO, *Diritto privato romano: un osservatorio sull'Europa*, Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica. Tomus XVI (1999) 3 sqq.; WACKE, *Zur gegenwärtigen Lage der Romanistik in Europa*, *Orbis Iuris Romani* 6 (2000) 203 sqq.; ZIMMERMANN, *Europa und das römische Recht*, *Archiv für die civilistische Praxis* 202 (2002) 243 sqq.

Уже в конституции 1990 г. вновь закрепляются определенные основополагающие ценности, берущие свое начало в романистической традиции (например: право частной собственности, право ассоциации). Некоторые законы, вошедшие в корпус гражданского права и воспринятые от социалистической Югославии, были в корне пересмотрены; другие, новые, в некоторых отраслях гражданского права, уже были утверждены.

Целью этой реформы является сближение хорватского гражданского права с европейски-

ми стандартами. Благодаря этому процессу принципы римского права, институты и казуистика вновь заняли достойное место. Анализ римского правового субстрата в цивилистическом правопорядке составляет центральную часть предлагаемого исследования.

В последней части обсуждается положение и значение преподавания римского права в хорватских университетах: его традиция, его настоящее и его перспективы в начинающемся столетии.